

titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere: *a)* dal 1° gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 2000 un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento; *b)* dal 1° gennaio 2005 per tutti gli altri comuni. Resta comunque ferma la possibilità per i comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa di cui al comma 2.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Sono escluse le aree comuni del condominio costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni sempre che le stesse siano adibite a tale scopo. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la tariffa deve essere applicata al soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

7. La tariffa di riferimento è articolata per fasce d'utenza e territoriali e costituisce la base per la determinazione della tariffa applicata, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

10. Le esenzioni e le agevolazioni sociali, nonché i costi del servizio derivanti dalle presenze turistiche giornaliere, sono a carico del bilancio degli enti locali.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso d'inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. Sulla tariffa, viene applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati purché il produttore dimostri di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi. Con decreto del Ministro dell'ambiente, possono essere individuati coefficienti automatici su parametri di tipologie ed attività nonché la sostituzione dell'attestazione tramite autocertificazione da parte del produttore.

14. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva della tariffa, sono effettuati dai comuni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In caso di pagamento oltre il termine di scadenza della bolletta-fattura comunque denominata, si applica un importo per penalità pari all'1 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo viene addebitato sulle successive bollette. Per le altre violazioni si applica l'articolo 12, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 473.

15. La tariffa può essere riscossa congiuntamente alle altre tariffe di pubblici servizi d'erogazione anche se la riscossione è curata da un soggetto terzo per conto di tutti i soggetti gestori dei servizi medesimi.

16. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva della tariffa, devono essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza.

17. Le controversie relative all'applicazione della tariffa sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

18. All'atto dell'istituzione della tariffa rifiuti da parte del comune si applica, in sostituzione del tributo annuale a favore delle province in materia di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, una addizionale sulla tariffa stessa in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 3 per cento.

19. La misura è determinata secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'addizionale è dovuta anche sulle quote a carico del bilancio del comune.

20. L'addizionale viene versata dal comune alla provincia in due rate eguali: entro il 20 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno, in base alle riscossioni effettuate nell'anno precedente. Il conguaglio si effettua congiuntamente con il pagamento della prima rata relativa all'anno successivo. In caso di ritardato pagamento da parte del comune si applica una penalità pari al 5 per cento e viene liquidata contestualmente al pagamento della rata successiva. Per il servizio di cui al presente comma, al comune spetta una commissione posta a carico della provincia nella misura dello 0,30 per cento delle somme rimosse senza importi minimi e massimi da liquidarsi in sede di conguaglio.

1. 63. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La tariffa deve intendersi quale corrispettivo di una prestazione privatistica di natura contrattuale. »

1. 60. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere dalla data d'entrata a regime, su tutto il territorio nazio-

nale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato sulla parte variabile della tariffa si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento. »

1. 58. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. »

1. 59. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La parte fissa della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. »

1. 57. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il soggetto gestore della tariffa si trovasse nella condizione di esercitare anche il servizio di erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore, la riscossione volontaria della tariffa medesima avverrebbe congiuntamente a quella delle altre tariffe.

1. 62. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 49 del citato decreto legislativo, è abrogato il comma 15.

1. 61. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis.01. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante le attività considerate comunque commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, è aggiunta la lettera:

« b-bis) servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza; .

1. 65. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 7-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: nel caso fino alla fine del secondo periodo.

1. 1. Contento, Conti.

Al comma 7-ter, lettera a), sostituire le parole: e per le obbligazioni con le seguenti: nonché per i prestiti obbligazionari.

1. 66. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 7-ter, sopprimere la lettera b).

1. 24. Possa.

Al comma 7-ter, lettera b), sostituire le parole da: previsti fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto delle norme vigenti.

1. 67. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 7-ter, lettera b), sopprimere le parole: e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma.

1. 68. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive

modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio. Tuttavia i predetti soggetti possono versare un acconto inferiore, purché sia almeno pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'intero anno ovvero versare l'imposta dovuta per l'intero anno in unica soluzione, entro il 31 luglio. La prima rata non deve essere versata se l'ammontare non è superiore a lire centomila. Non si effettua il versamento se la somma dovuta nell'anno d'imposta sia inferiore a lire diecimila. Il versamento dell'imposta è effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze ».

2. Al medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo, comma 3, le parole: « su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario » sono soppresse.

1. 01. Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 1-bis.

(Termini per ricorsi avverso atti di accertamento o liquidazione di tributi comunali e locali)

Sopprimerlo.

1-bis. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole: imposta comunale sugli immobili per l'esercizio di imprese e di arti professionali (ICAP).

1-bis. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole: imposta comunale sugli immobili (ICI).

1-bis. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole: di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TO-SAP).

1-bis. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole: di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

1-bis. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: contenute fino a : 507.

1-bis. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e non divenuti definitivi.

* **1-bis. 1.** Contento, Conti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e non divenuti definitivi.

* **1-bis. 17.** Garra.

Al comma 1, dopo la parola: definitivi aggiungere le seguenti: entro la stessa data.

1-bis. 2. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 aprile.

1-bis. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 74, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, riguar-

dante la riapertura dei termini per proporre ricorso avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite catastali resi definitivi per mancata impugnazione, le parole: « entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2001 ».

1-bis. 15. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 74, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, riguardante la riapertura dei termini per proporre ricorso avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite catastali resi definitivi per mancata impugnazione, le parole: « entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

1-bis. 16. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le somme dovute dai contribuenti agli enti locali sono iscritte in ruoli resi esecutivi ovvero sia resa esecutoria la ingiunzione ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 145 aprile 1910, n. 639, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di accertamento in rettifica;

c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

1-bis. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento », sono sostituite dalle seguenti: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero il comune in caso di riscossione diretta, inviano ai contribuenti che nel periodo di imposta precedente ne abbiano fatto uso, moduli prestampati per il versamento. »

1-bis. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 01. 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: « tramite versamenti su conto corrente postale » sono aggiunte le seguenti: « intestato al Comune »;

b) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di versare un acconto inferiore, purché sia almeno pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'intero anno ovvero versare in unica soluzione, entro il 31 luglio, l'imposta dovuta per l'intero anno »;

c) al comma 3 sono soppresse le parole: « su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario ».

1-bis. 01 Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 01. — 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia d'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applicano la medesima aliquota d'imposta ».

1-bis. 02. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 01. — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si effettua il versamento se la somma dovuta nell'anno di imposta è inferiore a lire ventimila ».

1-bis. 06. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 01. — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si effettua il versamento se la somma dovuta nell'anno di imposta è inferiore a lire diecimila ».

1-bis. 019. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 01. — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La commissione spettante al concessionario per il servizio di rendicontazione è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 20.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente ».

1-bis. 07. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 01. — 1. All'articolo 10, quinto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detta contribuzione non si applica nell'ipotesi di riscossione svolta in proprio dal Comune.

1-bis. 015. Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 1-ter.

(Concessione di un contributo per le finalità dell'ANUSCA).

Sopprimerlo.

1-ter. 1. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 100 milioni

1-ter. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 500 milioni

1-ter. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole: come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001.

1-ter. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole: come limite di impegno decennale.

1-ter. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2001 con le seguenti: a partire dall'anno 2002.

1-ter. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole: eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999.

1-ter. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, dopo le parole: dell'interno aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-ter. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per la costruzione fino alla fine del comma.

1-ter. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 è abrogato.

1-ter. 10. Garra.

ART. 2.

(Reclutamento del personale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali).

Sopprimerlo.

2. 1. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 2-bis.

(Permessi retribuiti).

Al comma 1, dopo le parole: da privati aggiungere le seguenti: , da enti locali.

2-bis. 1. Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 2-ter.

(Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali).

Sopprimerlo.

* **2-ter. 1.** Possa, Radice.

Sopprimerlo.

* **2-ter. 3.** Bonato, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole: anche in deroga ai vincoli derivanti da con le seguenti: fatte salve.

2-ter. 2. Possa, Radice.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. 01. — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Con i regolamenti di cui al comma 1, possono essere previste forme incentivanti al pagamento delle proprie entrate, anche tributarie, concedendo al contribuente riduzioni diversificate se il pagamento viene effettuato al ricevimento di un semplice avviso di pagamento ovvero anticipa i pagamenti se lo stesso avviso prevede il pagamento in più rate. In caso di mancato pagamento dell'avviso, i regolamenti possono prevedere che la cartella di pagamento contenga anche il diritto di notifica nella misura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

2-ter. 01. Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 2-quater.

(Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica)

Sopprimerlo.

2-quater. 1. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , presso il Ministero dell'interno,

2-quater. 25. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) con le seguenti: ogni comune, l'indice delle anagrafi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dell'INA con le seguenti: del suddetto indice.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) con le seguenti: dell'indice delle anagrafi.

2-quater. 22. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) con le seguenti: la regione, l'indice regionale delle anagrafi (IRA).

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dell'INA con le seguenti: dell'IRA.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) con le seguenti: « dell'indice regionale delle anagrafi (IRA).

2-quater. 23. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di con le seguenti: per la.

2-quater. 20. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e di gestione dei dati anagrafici.

2-quater. 21. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: Ministro dell'interno, di concerto con il.

2-quater. 26. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA),.

2-quater. 27. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: (AIPA) *aggiungere le seguenti:* le Commissioni parlamentari competenti, .

2-quater. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , il Garante per la protezione dei dati personali.

2-quater. 28. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: il Garante per la protezione dei dati personali *aggiungere le seguenti:* , le competenti Commissioni parlamentari,

2-quater. 40. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2-quater. 29. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Sopprimere il comma 2.

2-quater. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: del 22 giugno 2000 *fino a:* società dell'informazione.

2-quater. 30. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sopprimere le parole: del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e.

2-quater. 31. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA).

2-quater. 32. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica,

2-quater. 33. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Ministro dell'interno.

2-quater. 37. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sopprimere le parole: su proposta dei Ministri competenti.

2-quater. 34. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2-quater. 35. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, dopo le parole: programmazione economica, *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari,

2-quater. 41. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 2, sopprimere le parole: , in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103.

2-quater. 36. Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 2-quinquies.

(Trasferimento ai comuni di beni immobili compresi nelle saline)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I beni immobili compresi nelle sa-

line con le seguenti: Le saline ed i beni immobili in esse compresi.

2-quinquies. 1. Turrone, Scalia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in tutto o in parte,

2-quinquies. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , recante la disciplina delle aree protette.

2-quinquies. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere il secondo periodo.

2-quinquies. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: I provvedimenti istitutivi delle aree protette e.

2-quinquies. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori.

2-quinquies. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con l'ente interessato.

2-quinquies. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: non destinabili a con le seguenti: non rientranti nella.

2-quinquies. 2. Turrone, Scalia.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'ambiente,

2-quinquies. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con i comuni medesimi.

2-quinquies. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli.

ART. 2-sexies.

(Abrogazione di norme)

Sopprimerlo.

2-sexies. 1. Turrone, Scalia.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365 sono soppresse le parole: « Nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. »

2-sexies. 2. Turrone, Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è soppresso.

2-sexies. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. — 1. È istituita la provincia di Monza e Brianza nell'ambito della regione Lombardia, con capoluogo Monza. La provincia di Monza e della

Brianza, è costituita dai comuni di: Agrate Brianza, Alcurzio, Albiate, Arcore, Barlasina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Brioscio, Brugherio, Burago di Molgora, Cambiagio, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Severo, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misisinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

2. La provincia di Milano, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni di giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato del Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

4. Le prime elezioni per il consiglio provinciale della Brianza hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le elezioni per il rinnovo del medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.

5. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 3.

6. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei

collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

7. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

8. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Monza-Brianza per il finanziamento del bilancio, il Ministro dell'interno per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

9. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Monza e della Brianza.

10. Agli oneri relativi al funzionamento a regime della nuova provincia di Monza-Brianza, valutati in lire 1 miliardo annue, si fa fronte utilizzando parte del Fondo speciale di Tabella A della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),

previsti per l'accantonamento del Ministero dell'interno per gli anni 2001, 2002 e 2003.

2-sexies. 01. Possa.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. — 1. In deroga alla normativa vigente per l'anno 2001 e sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, le entrate derivanti dal fondo ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere iscritte in bilancio tra le entrate correnti ai fini del calcolo della situazione economica dell'ente locale.

2-sexies. 02. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. — 1. All'articolo 53, comma 6, terzo periodo, capoverso 4), della legge n. 388 del 2000 le parole: « anno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2001 ».

2-sexies. 03. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. — 1. Le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la violazione sia stata o meno personalmente contestata dall'autore dell'illecito.

2. All'autore dell'illecito è riconosciuta la facoltà di assolvere alla sanzione mediante pagamento in misura ridotta, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 16, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2-sexies. 04. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 78, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Le società richiamate nel comma precedente e già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del successivo articolo 53, devono comunque possedere, tempo per tempo, le condizioni, i requisiti e quant'altro stabilito nel citato articolo 53 relativo all'iscrizione all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali ».

2-sexies. 06. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, comma 5, lettera b), numero 1, le parole: « oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53 » sono soppresse.

2-sexies. 07. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare). 1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli enti pubblici possono utilizzare ai fini del pa-

gamento e della riscossione dei crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria.

2. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi in lire ed in euro corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive d'interessi o sanzioni in ogni modo denominate, nonché le disposizioni relative all'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

2-sexies. 08. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, al comma 5, lettera *b*), numero 1, dopo le parole: « mediante convenzione delle aziende speciali » sono aggiunte le seguenti: « , con divieto di sub-appalto, ».

2-sexies. 09. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In mancanza di regolamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate deve essere eseguita direttamente dall'ente.

2-sexies. 010. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. Fino all'anno 2010, nei confronti degli enti locali per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione dei lavori pubblici di propria competenza, è autorizzata la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2-sexies. 011. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. — 1. A decorrere dall'anno 2001 al Fondo finalizzato al contenimento delle tariffe relative ai servizi non commerciali degli enti locali, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è assegnata la somma di lire 20.000 milioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2-sexies. 012. Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies. — 1. In deroga alle disposizioni vigenti, i comuni e le province possono stabilire che, in caso di mancato pagamento della comunicazione di iscrizione a ruolo comunque denominata, an-

che se non inviata dal concessionario della riscossione, la cartella di pagamento contenga il diritto di notifica nella misura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

2-sexies. 013. Giancarlo Giorgetti, Galli.

(A.C. 7582 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

con le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del disegno di legge n. 7582, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, si trasferiscono a titolo gratuito i beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani non più necessari in tutto o in parte alla produzione del sale e non destinabili a riserva naturale;

la norma in questione, seppur non esplicitamente, è rivolta ad affrontare positivamente i problemi relativi all'avvenuta dismissione delle attività di produzione di alcune saline di mare;

analoghi problemi di utilizzazione di beni immobili non più necessari alla produzione del sale sono presenti anche nell'unica salina non di mare in uso all'Ente tabacchi italiani ubicata nel comune di Volterra;

impegna il Governo

ad applicare, in analogia a quanto previsto per i beni immobili delle saline di mare non più necessarie alla produzione del sale, il criterio della gratuità per quei beni della salina di Volterra che risultano o risulteranno non più necessari alle attività industriali.

9/7582/1. Brunale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7582, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;

premessi che:

le modalità di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici assoggettati al sistema della tesoreria unica introdotto con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono state modificate con l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001);

riguardo alle modalità di versamento, il Ministero delle finanze, con circolare 8 del 2001, ha stabilito che gli enti elencati nelle tabelle « A e B » allegata alla legge 720 del 1984 sono obbligati ad effettuare il versamento delle ritenute direttamente alle sezioni di tesoreria unica provinciale dello Stato. In particolare, detta circolare ha precisato che per i versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato non è consentita la compensazione con altri tributi o contributi;

la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 operata dall'articolo 34 succitato non ha interessato l'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 che prevede la possibilità di scegliere tra il versamento mediante modello F24 e l'utilizzo dei girofondi;

i suindicati due metodi di versamento sono tra loro alternativi, anche in considerazione del fatto che il suddetto decreto legislativo si pone quale norma speciale e successiva al decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

le nuove modalità di versamento impediscono agli enti locali di realizzare eventuali compensazioni tra le diverse imposte e di ottenere automaticamente i rimborsi delle somme erroneamente versate agli enti intestatari dei conti sui quali le somme sono affluite;

è necessario procedere immediatamente ad un intervento chiarificatore riguardo alle regole che disciplinano i ver-

samenti delle amministrazioni soggette al sistema della tesoreria unica,

impegna il Governo

ad intraprendere le necessarie iniziative affinché gli enti locali possano continuare ad effettuare i versamenti delle ritenute con la possibilità di operare compensazioni tramite il modello F24.

9/7582/2. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

in sede di esame dell'articolo 2-ter del disegno di legge n. 7582, di conversione in legge del decreto-legge n. 392 del 2000;

premesso che:

tale norma è finalizzata a consentire ai comuni la costituzione di società per azioni con partecipazione minoritaria dell'ente locale per la gestione dei servizi pubblici locali, tra i quali le farmacie comunali, « anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizione di legge specifiche;

la norma in questione è formulata in modo poco chiaro e appare estranea al contesto e agli obiettivi del provvedimento nel quale è stata inserita;

nel caso delle farmacie comunali, la norma di cui all'articolo 2-ter, se interpretata in modo erroneamente estensivo, potrebbe dare via libera alla cessione delle quote di maggioranza delle società per azioni per la gestione delle farmacie comunali a multinazionali della distribuzione intermedia farmaceutica, che puntano a creare in Italia catene commerciali di farmacie e ad acquisire una posizione dominante nel mercato del farmaco italiano in modo da condizionare l'offerta di farmaci;

tale ipotesi è in contrasto con gli obiettivi di programmazione dell'offerta di farmaci che si pone il nostro Paese;

alla luce dell'interpretazione della norma formulata dal sottosegretario all'interno Lavagnini in aula il 19 febbraio scorso, secondo la quale gli unici vincoli ai quali i comuni potranno derogare in base al citato articolo 2-ter sono quelli relativi alla partecipazione maggioritaria dei co-

muni stessi nelle società per azioni per la gestione dei servizi pubblici locali;

impegna il Governo

a chiarire in via interpretativa che la norma di cui all'articolo 2-ter del disegno di legge n. 7582 è finalizzata a consentire la costituzione da parte dei comuni di società per azioni per la gestione delle farmacie comunali in deroga unicamente ai vincoli della partecipazione maggioritaria e non in deroga ad altri vincoli, quali quelli riguardanti la scelta dei soci, individuati dalla normativa di settore, nel caso specifico la legge n. 362 del 1991.

9/7582/3. Giannotti, Fioroni, Massa, Maura Cossutta, Saia, Battaglia, Rebecchi, Caccavari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7582, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;

premesso che:

vengono introdotte nuove norme riguardanti l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

alle spese di funzionamento di questa Agenzia devono concorrere unicamente gli enti locali, chiamati annualmente a versare una somma determinata percentualmente sul trattamento economico del proprio segretario e graduata in rapporto alla dimensione dell'ente;

nel solo 1998 l'Agenzia ha riscosso lire 43.753.862.513,

impegna il Governo

a provvedere a pubblicare annualmente l'elenco dei comuni e delle province che non hanno versato la quota loro spettante per il finanziamento dell'Agenzia e ad adottare annualmente concreti provvedimenti per recuperare le quote non versate, al fine di ridurre progressivamente gli oneri a carico degli enti locali da versare a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

9/7582/4. Chincarini, Alborghetti, Covre, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premesso che l'articolo 74, comma 2, della legge n. 342 del 2000, collegato in materia fiscale, ha disposto, a tutela dei contribuenti, che per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni e interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso, termine prorogato, ai sensi della disposizione in oggetto, a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 342;

considerato che alla luce della predetta disposizione numerosi comuni registreranno minori entrate per sanzioni e interessi ai fini ICI relativi agli accertamenti effettuati a partire dal 1993 che risultano già iscritte in bilancio determinandosi in tal modo il rischio di gravi squilibri finanziari dei comuni medesimi, come ad esempio il comune di Castelforte che registrerà un minor gettito di circa 1.400 milioni, importo destinato a finanziare parte delle spese previste nei bilanci 1999 e 2000;

considerato altresì che con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 388 del 2000, legge finanziaria per il 2001, seppure siano stati ulteriormente prorogati i termini per gli accertamenti ICI per il 1995 e gli anni successivi, molti comuni sono di fatto impossibilitati ad effettuare tali accertamenti in quanto taluni uffici tecnici erariali non sono stati in grado di fornire tutte le informazioni necessarie relative alla attribuzione o variazione delle rendite e alla data di notificazione delle stesse, determinando in tal modo la impossibilità di concludere correttamente gli accertamenti,

posto che l'attribuzione della rendita è indispensabile per il calcolo dell'imposta dovuta e la conoscenza della data di notifica della rendita stessa rappresenta un elemento essenziale per determinare la decorrenza dell'applicabilità degli interessi;

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti per garantire ai comuni, per i quali siano accertati significativi squilibri finanziari derivanti dall'entrata in vigore della predetta normativa, un flusso di risorse compensative atte a prevenire il rischio di situazioni di dissesto finanziario.

9/7582/5. Conte.

La Camera,

considerato che:

i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno bilanci appena sufficienti per la gestione delle loro esigenze;

qualora, nei consigli comunali o nelle giunte di questi comuni, vengano eletti dipendenti di aziende pubbliche, gli oneri per le giornate di permesso per lo svolgimento della attività elettiva è, oggi, a carico delle amministrazioni comunali;

questi oneri, di fatto, impediscono la reale partecipazione alla attività amministrativa dei suddetti eletti, ovvero costituiscono un onere insostenibile per le amministrazioni;

considerato quanto esposto,

impegna il Governo

ad attivarsi per verificare la possibilità di inserire in successivi provvedimenti il ritorno a carico del Tesoro dell'onere per il rimborso degli amministratori dei comuni inferiori ai 5.000 abitanti e dipendenti di enti pubblici.

9/7582/6. Ciani.